



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
*Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa*

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore **RG. P.U. N. 146-1/ /2025**

Il giudice designato, Dott. Francesco Pipicelli, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento di omologazione del piano ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 ccii proposto con ricorso da **ROSA PELLICANÒ nata a Reggio Calabria (RC), il 14/10/1958 c.f. PLLRSO58R54H224X** residente in Milano (MI), Via --- rappresentata e difesa giusta procura alle liti dall'Avv. FRANCESCA MONICA COCCO ed assistita dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016, in persona del Gestore della Crisi Avv. Daniele Portinaro con studio e domicilio professionale in Via Solferino 7, Milano (MI), PEC: daniele.portinaro@milano.pecavvocati.it;

**ricorrente**

**IN FATTO E DIRITTO**

**Richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii., depositato in data 18.04.2025 per via telematica, la cui motivazione integralmente si richiama;

considerato che il piano proposto e rimodulato a seguito di integrazioni prevede sia il perdurante versamento dei ratei del mutuo relativo alla casa di abitazione fino a integrale rimborso dello stesso attraverso il versamento delle rate in scadenza extra-piano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 comma 5 cc.ii., sia la messa a disposizione – con il reddito mensilmente percepito depurato dai prelievi per cessioni del quinto, del credito e delegazioni di pagamento divenute inopponibili – e devoluzione ai creditori chirografari di un importo mensile di € 650,21 per 48 mensilità (per un totale di € 31.210,08) il che consentirà - quale impegno vincolante ed assicurazione di utilità promessa - la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e parziale dei creditori chirografari;



**rilevato** che la proposta formulata prevede quale utilità concreta per la soddisfazione dei creditori, come integrata nell'ultima memoria e relazione integrativa dell'OCC, il seguente piano con le percentuali come di seguito evidenziate:

| <i>Periodo</i>                            | <i>Importo disponibile</i> | <i>Credito soddisfatto</i>         | <i>Denominazione creditore</i>        | <i>Natura credito</i>                                               |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Primo anno</b><br><b>(05/02/2026)8</b> | 7.802,52 €                 | 1.983,41 €<br>(=50% di € 3.966,82) | Organismo di composizione della crisi | Prededuzione                                                        |
|                                           |                            | 1.000,00 €                         | costi procedura                       | Prededuzione                                                        |
|                                           |                            | 4.819,11 €<br>(di € 19.595,98)     | avv. Francesca Monica Cocco           | Privilegio generale mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c. |

|                                            |            |                                        |                             |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secondo anno</b><br><b>(05/02/2027)</b> | 7.802,52 € | 7.802,52 €<br>(residuo di € 14.776,87) | avv. Francesca Monica Cocco | Privilegio generale mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c.                                                                                                                   |
| <b>Terzo anno</b><br><b>(05/02/2028)</b>   | 7.802,52 € | 6.974,35 €<br>(residuo di € 6.974,35)  | avv. Francesca Monica Cocco | Privilegio generale mobiliare ex artt. 2751 bis, comma 1 n. 2, c.c.                                                                                                                   |
|                                            |            | 685,59 €                               | avv. Francesca Monica Cocco | Interessi legali calcolati su € 19.595,98 dal 24/06/2024 (data conferimento incarico) al 05/02/2026 (data del primo riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente) |



|                             |            |          |                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |            | 142,58 € | Agenzia<br>Entrate<br>Riscossione | Privilegio generale mobiliare<br>ex artt. 2752, 2749 e 2778 n.<br>18 c.c.                                                                                                                                   |
| Quarto anno<br>(05/02/2029) | 7.802,52 € | 962,52 € | Agenzia<br>Entrate<br>Riscossione | Privilegio generale mobiliare<br>ex artt. 2752, 2749 e 2778 n.<br>18 c.c.                                                                                                                                   |
|                             |            | 126,77   | Agenzia<br>Entrate<br>Riscossione | Interessi legali calcolati su €<br>1.105,10 dal 12/06/2023<br>(data di notifica della<br>cartella) al 05/02/2028 (data<br>del primo riparto nel quale il<br>credito è soddisfatto anche se<br>parzialmente) |

|  |  |                                   |                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 126,00 €<br>(=50% di €<br>252,00) | Comune di<br>Milano  | Privilegio generale mobiliare<br>ex artt. 2752, comma 3, e 2778<br>n. 20 c.c.                                                                                                                             |
|  |  | 42,79 €                           | Comune di<br>Milano  | Interessi legali calcolati sulla<br>su € 252,00 dal 16/11/2020<br>(termine pagamento unica<br>rata) al 05/02/2029                                                                                         |
|  |  | 427,09                            | Regione<br>Lombardia | Privilegio generale mobiliare<br>ex artt. 2752, comma 3, e 2778<br>n. 20 c.c.                                                                                                                             |
|  |  | 72,61 €                           | Regione<br>Lombardia | Interessi legali calcolati quanto<br>ad € 76,50 dal 01/09/2020<br>(data decorrenza tassa) al<br>05/02/2029; quanto ad €<br>133,87 dal 01/01/2021 (data<br>decorrenza tassa) al<br>05/02/2029; quanto ad € |



|  |  |                                       |                             |                                                                 |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  |  |                                       |                             | 216,72 dal 01/01/2020 (data decorrenza      taxa) al 05/02/2029 |
|  |  | 31,77 €<br>(=5% di € 635,34)          | Agenzia Entrate Riscossione | Chirografario                                                   |
|  |  | 2,71 €<br>(=5% di € 54,12)            | Regione Lombardia           | Chirografario                                                   |
|  |  | 500,00 €<br>(=5% di € 10.000,00)      | sig.ra Marialillia Speretta | Chirografario                                                   |
|  |  | 651,10 €<br>(=5% di € 13.022,05)      | Ifis NPL                    | Chirografario                                                   |
|  |  | 2.610,76 €<br>(=2,5% di € 104.430,49) | Castello Finance s.p.a.     | Chirografario                                                   |

|  |  |                                   |                    |               |
|--|--|-----------------------------------|--------------------|---------------|
|  |  | 243,16 €<br>(=2,5% di € 9.726,20) | Crio SPV 4 s.r.l.  | Chirografario |
|  |  | 302,85 €<br>(=5% di € 6.056,91)   | Crio SPV 4 s.r.l.  | Chirografario |
|  |  | 117,56 €<br>(=5% di € 2.351,14)   | Revalea s.p.a.     | Chirografario |
|  |  | 782,41 €<br>(=5% di € 15.648,22)  | Agos Ducato s.p.a. | Chirografario |



|  |  |                                    |                             |               |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|  |  | 383,07 €<br>(=5% di €<br>7.661,48) | Findomestic<br>banca s.p.a. | Chirografario |
|  |  | 95,75 €<br>(=5% di €<br>1.914,90)  | AT NPL'S<br>s.p.a.          | Chirografario |

**ritenuto** che la *ratio* dell'art. 67 comma 5 CCII è da rinvenirsi nella conservazione del rapporto giuridico ancora pendente così da rendere sia il bene che il denaro necessario a sostenere la rata del mutuo estranei alla procedura: in tal modo, il consumatore può conservare (ferma la valutazione di convenienza rimessa all'iniziativa del creditore) la proprietà del bene (es. tipico la casa di abitazione); l'interesse protetto e meritevole di tutela in tal caso non è ovviamente la continuità aziendale o professionale, ma l'essenziale destinazione del bene ad esigenze abitative del nucleo familiare e dei figli minori che il debitore ha rappresentato nella sua domanda;

**rilevato** che il consumatore ricorrente ha inteso avvalersi – come da proposta e piano – della facoltà prevista dalla legge all'art. 67 comma 5 CCII, prevedendo il piano il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del piano di ammortamento convenuto con BANCO BPM garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, mutuo esposto come in regolare ammortamento (avendo attestato tanto l'OCC quanto l'istituto di credito – che ha reso apposita dichiarazione: v. all. 3A della memoria integrativa depositata in data 10.03.2025– che il ricorrente ha finora adempiuto regolarmente le sue obbligazioni con il pagamento delle rate di mutuo);

**precisato** che il mutuo fondiario dovrà essere mantenuto in regolare ammortamento per la durata del piano secondo la rata tempo per tempo applicabile secondo il piano contrattuale e con le eventuali variazioni Euribor che influenzano l'applicazione concreta del tasso variabile;

**evidenziato** come nelle integrazioni (docc. 3 a e 3 b) BANCO BPM SPA ha dichiarato che i pagamenti sono in regolare ammortamento, con dichiarazione aggiornata a febbraio 2025 e quindi da parte del Tribunale si tratta di una mera presa d'atto che il piano prevede l'esercizio della facoltà di legge ex art. 67 comma 5 CCII;

**presa visione**, anche alla luce delle integrazioni depositate in data 10.03.2025, anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce del modesto valore del saldo della carta in capo alla debitrice è pari ad € 2,06 alla data del 13.1.2025, pignorabile nei limiti ex art. 545, comma 8, c.p.c.; dell'antieconomicità della liquidazione dell'autovettura Toyota Urban Cruiser per la quale non si è tenuto conto delle spese di liquidazione,



rispetto allo stimato realizzo di € 1.000,00; dell'antieconomicità della liquidazione con riguardo alla quota di 2/33 dell'immobile sito in Calabria, trattasi di immobile di 75 mq sito in Laganadi, provincia di Reggio Calabria, cat. A/4 edilizia popolare, ereditato dalla famiglia: a fronte dell'esiguità di tale quota, conseguente alla parcellizzazione dell'immobile, peraltro di categoria popolare, ed a fronte della posizione geografica dello stesso;

**rilevato** che occorre prendere atto di un effetto giuridico della proposta e del piano che comporta la ristrutturazione dei crediti chirografari garantiti da delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio e/o altre posizioni similari: sul punto, si rammenta che l'art. 67 c. 3 CCII stabilisce che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”* e che anche Corte costituzionale Sentenza 10 marzo 2022, n. 65 ha ritenuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), il cui tenore letterale è del tutto analogo all'art. 67 comma 3 ccii, argomentando ex art. 3 Cost. che a livello interpretativo deve *“...rilevarsi che l'effetto traslativo del credito, che deriva dall'assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell'adempimento.”* e lo stesso deve opinarsi per analogia ed identità di *ratio* in relazione alle cessioni del credito, delegazioni di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio a garanzia dei mutui o finanziamenti chirografari;

**considerato** che l'OCC ha provveduto poi alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura;

**letta** la nota di deposito del Gestore della Crisi Avv. DANIELE PORTINARO in data 29.5.2025, contenente la prova delle ricevute di consegna delle PEC ai creditori in data 29.4.2025:...OMISSIS...  
*“Sulla comunicazione ai creditori*

*In data 29 aprile 2025, lo scrivente ha trasmesso, a mezzo pec, alla sig.ra Pellicanò (per il tramite del proprio legale avv. Francesca Monica Cocco) e a tutti i creditori la comunicazione ex art. 70, comma 1, CCII, con espresso avvertimento di quanto previsto dal medesimo articolo ai commi 2 e 3, unitamente al ricorso, alla proposta, al piano, alla relazione dell'OCC ed a tutte le successive integrazioni di debitore e OCC (doc. 1).*

*1. Sulle osservazioni*

*Entro il termine del 19 maggio 2025 (i.e. 20 giorni dall'invio della comunicazione supra sub 2), sono*



*pervenuti i seguenti riscontri:*

*in data 30 aprile 2025, la sig.ra Marialillia Speretta ha comunicato l'indirizzo email al quale ricevere le future comunicazioni riguardanti la Procedura (doc. 2);*

*in data 2 maggio 2025, l'avv. Felicia Campanaro, nell'interesse di Findomestic Banca s.p.a., ha comunicato allo scrivente "di non avere osservazioni", nonché le coordinate bancarie da utilizzare per i pagamenti e l'indirizzo pec per le future comunicazioni inerenti alla Procedura (doc. 3);*

*in data 6 maggio 2025, Link Finanziaria, per le posizioni CRIO SPV 4 s.r.l., ha comunicato le coordinate bancarie a cui effettuare i pagamenti (doc. 4);*

*in data 14 maggio 2025, La Scala Service, nell'interesse di Revalea s.p.a., ha informato lo scrivente che "nelle more in data 31.10.2024 con atto a rogito del notaio Manuela Agostini, rep. n. 88912, racc. n. 19863, avente efficacia dal giorno 11 novembre 2024 (ovvero alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 bis, secondo comma, codice civile, se successiva), Revalea S.p.A. si è fusa per incorporazione in Ifis Npl Investing S.p.A., società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. A partire dalla data sopraindicata e per effetto della fusione sopra descritta, Ifis Npl Investing S.p.A. è subentrata in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a Revalea S.p.A.". Al riguardo, sono state, altresì, comunicate le coordinate bancarie di Ifis Npl Investing S.p.A. a cui effettuare i pagamenti, nonché l'indirizzo pec da utilizzare per le future comunicazioni relative alla Procedura (doc. 5). In assenza di osservazioni, alcuna modifica è stata apportata alle percentuali di soddisfacimento dei creditori indicate nel piano proposto dalla sig.ra Pellicanò."*

**rilevato che** non sono intervenute opposizioni da parte del ceto creditorio né si sono rese necessarie modifiche del piano;

**ritenuto** di non dover disporre allo stato la trascrizione a cura dell'OCC nei registri immobiliari della presente sentenza in quanto l'immobile di proprietà sito in Milano non viene liquidato in esecuzione del piano ma il mutuo gravante su di esso prosegue in regolare ammortamento ai sensi dell'art. 67 co. 5 CCII, né per gli stessi motivi si deve procedere alla trascrizione del vincolo della sentenza sul bene mobile registrato (autovettura) che non è oggetto di liquidazione in via competitiva, salve le diverse determinazioni sul punto del Gestore della Crisi che potrà depositare sul punto eventuale apposita istanza;

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **ROSA PELLICANÒ (PLLR5058R54H224X)** nata a Reggio Calabria (RC), il 14/10/1958 residente in



Milano (MI), Via \_\_\_\_\_, con l'assistenza ed ausilio del Gestore della Crisi Avv. DANIELE LUCIANO PORTINARO con studio e domicilio professionale in Via Solferino 7, Milano (MI), nominato dall' OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano, iscritto, secondo le previsioni dell'Art. 3 del DM 202 24 settembre 2014, presso il Registro del Ministero di Giustizia al n.34/A dell' 1.1.2016

2. dispone che il gestore della crisi provveda a pubblicare la presente sentenza entro i due giorni successivi sul sito web del Tribunale di Milano e sull'area *web* del Ministero della giustizia, e a comunicarla immediatamente a tutti i creditori (e al PM), previo oscuramento dei dati sensibili, con deposito della documentazione comprovante tali adempimenti nella prima informativa periodica, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;
3. dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano, secondo quanto previsto nella parte motiva (in relazione a piani di riparto parziali e finali);
4. dispone che il Gestore della Crisi provveda a tal fine – ove ritenuto necessario ed opportuno - all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno fissate le risorse del debitore versate mensilmente come da piano;
5. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accontamento delle somme mensilmente dovute e l'esecuzione di pagamenti periodici ai creditori, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice, ed ove necessario, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità, omissioni o inadempimenti ovvero atti in frode;
6. dispone che il gestore della crisi entro il 30.6 ed il 31.12 di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) relazioni al giudice in merito all'esecuzione della proposta di ristrutturazione e del piano e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
7. dispone che il gestore della crisi riferisca immediatamente al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 72 CCII;
8. dispone che il gestore della crisi, scaduto il termine di esecuzione e in caso di adempimento non integrale o non corretta della proposta e del piano, depositi immediatamente apposita relazione ai fini previsti dall'art. 71, comma 5, CCII;
9. dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione della proposta ed il piano, sentito il ricorrente, presenti al giudice la relazione finale prevista dall'art. 71, c. 4 CCII, provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice, assegnando loro un termine di 15 giorni per osservazioni, dando atto che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto del disposto dell'art. 71 co. 4 CCII;



**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**dichiara** chiusa la procedura;

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione **urgente** della presente sentenza a parte ricorrente come difesa e domiciliata, nonchè al Gestore della crisi Avv. DANIELE PORTINARO.

Milano, 22 giugno 2025

Il Giudice Designato  
Dott. Francesco Pipicelli